

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1931)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei seantori GENCO, MASSOBRIO, GIANCANE, CROLLALANZA
e ADAMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1966

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle more dell'approvazione del disegno di legge « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (atto Senato n. 960), si rende necessario prorogare i termini relativi all'esercizio da parte dell'Ente portuale Savona-Piemonte dei servizi di illuminazione e di pulizia del porto e la facoltà attribuita all'Ente stesso di applicare una tassa portuale, in misura non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle

merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure.

I termini di cui sopra, previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono già stati prorogati al 31 dicembre 1966, con legge 23 dicembre 1965, n. 1417.

Poichè il disegno di legge di istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona è ancora pendente, in sede referente, davanti alla 7^a Commissione, si appalesa necessaria una ulteriore proroga di due anni della scadenza predetta del 31 dicembre 1966.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata

lata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di due anni.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale di Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.